

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-913 del 23/02/2017
Oggetto	OGGETTO: SIA.MO.CI. SRL - DOMANDE 07.05.2015 DI RINNOVO E 12.05.2016 DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR), LOC. CASCINAPIANO. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20 NOVEMBRE 2001 ARTT. 5, 6, 22, 27, 31 E 36. RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE E DINIEGO DI VARIANTE SOSTANZIALE. PROC PRPPA0553/15RN02. SINADOC 19463.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-946 del 22/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei

dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall' accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalita’ ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;

- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l' incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO:

- che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Parma n. 8625 del 14.07.2011 è stato concesso alla società SIA.MO.CI. SRL, il rinnovo della concessione n. 17325 del 17.11.2005 per derivare acque pubbliche dalle falde sotterranee, in loc. Cascinapiano del Comune di Langhirano, nella quantità massima di 2 l/sec. Per un quantitativo annuo pari a 28000 mc per uso industriale a servizio di un salumificio, fino alla data del 31.12.2015 ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che in data 07.05.2015, protocollo Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Parma n. 295947 la società SIA.MO.CI. SRL ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta;
- che in data 12.05.2016, protocollo ARPAE Parma n. 7309 la società SIA.MO.CI. SRL ha presentato istanza di variante sostanziale alla concessione suddetta per aumento del volume annuo di prelievo da 28000 mc a 41000 mc;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell' atto di concessione in rinnovo, salvo quanto richiesto in variante;

DATO ATTO:

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;

DATO ATTO altresì, che la variante sostanziale richiesta alla derivazione, è stata assoggettata al procedimento di rilascio di concessione ordinaria come previsto al Titolo II del RR 41/01, artt. 5, 6 e 31;

ACCERTATO:

- che i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- che i pozzi non ricadono in un'area Parco e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e i.

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PGPR/2016/11552 del 14.07.2016, che espresso in senso sfavorevole con le seguenti motivazioni:

“ L'area pozzi in oggetto ricade nel “Settore C -Bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori A e B”, come perimetrato nella Tav. 1 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna sulla base dei criteri di cui alla lett. a) comma 1 art. 44 delle Norme approvate dall'Assemblea Legislativa Regionale con Del. n. 40 del 21.12.2005;

lo Stabilimento in oggetto risulta insediato in un'area interessata da depositi quaternari-alluvionali intravallivi del T. Parma prevalentemente ghiaiosi; tali depositi, sotto il profilo idrogeologico, risultano essere funzionali alla ricarica/alimentazione diretta dei principali gruppi acquiferi;

la Variante al P.T.C.P. "Approfondimento del PTCP in materia di tutela delle acque", approvata con Del. C.P. n. 118 del 22.12.2008, classifica l'area di interesse come "Zona di Protezione del Settore C" (Tav.15 -Aree di Salvaguardia per la Tutela delle Acque potabili ed Emergenze naturali) ed individua nella zona sopra richiamata le "Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A" (Tav. 6/E Carta degli indirizzi per la tutela delle Acque), per cui vengono definite specifiche misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica;

l'art. 31 delle Norme di Attuazione della Variante sopra richiamata stabilisce infatti che, nelle aree di ricarica diretta, sia "vietato perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale" e comunque non consentito, "nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio".

Per quanto sopra, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 41/2001, si esprime parere sfavorevole, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale."

ACCERTATO che, nei termini di legge, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, non ha ritenuto di esprimere il parere previsto ai sensi dell'art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l'applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all'Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l'entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale".

ACCERTATA quindi la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25.07.2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA", nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015 ("DIRETTIVA DERIVAZIONI").

PRESO ATTO delle contro deduzioni presentate dalla società SIA.MO.CI. SRL in data 14.10.2016 a firma del Tecnico Dott. Andrea Fornaciari in riscontro al preavviso di diniego in data 05.08.2016 prot. n. 12973 da parte dell'ufficio istruttore, formulato a seguito del parere sfavorevole della Provincia di Parma;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita e per i contenuti del parere espresso dalla Provincia di Parma, che la variante richiesta per aumento del volume annuo di prelievo non possa essere accordata.

RITENUTO altresì sulla base dell'istruttoria esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni dalla data DEL 31.12.2015, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato, che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento annullando i precedenti;

ACCERTATO che la società SIA.MO.CI. SRL ha provveduto al versamento della somma prevista a titolo di spese istruttorie, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con RD n. 1285/1920, e DGR n. 2326 del 22.12.2008;

ACCERTATO che la società SIA.MO.CI. SRL è tenuta al versamento della somma di € **117,67** a titolo di integrazione del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria

viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

a) **il diniego** della variante alla concessione richiesta dalla la società SIA.MO.CI. SRL, con sede in comune di Dorligo della Valle (TS), via J. Ressel n. 1 Partita IVA 01173340322, con l'istanza indicata in epigrafe, ai sensi dell' art. 22 commi a),b), L del Regolamento Regionale n. 41/2001 per la incompatibilità della variante al prelievo proposta rispetto alla Variante al P.T.C.P. "Approfondimento del PTCP in materia di tutela delle acque", approvata con Del. C.P. n. 118 del 22.12.2008 che classifica l'area di interesse come "Zona di Protezione del Settore C" (Tav.15 -Aree di Salvaguardia per la Tutela delle Acque potabili ed Emergenze naturali) ed individua nella zona sopra richiamata le "Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A" (Tav. 6/E Carta degli indirizzi per la tutela delle Acque), per cui vengono definite specifiche misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica;

nello specifico l'art. 31 delle Norme di Attuazione della Variante sopra richiamata stabilisce infatti che, nelle aree di ricarica diretta, sia "vietato perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale" e comunque non sono consentiti, "nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio";

b) di assentire alla la società SIA.MO.CI. SRL, con sede in comune di Dorligo della Valle (TS), via J. Ressel n. 1, Codice Fiscale/Partita IVA 01173340322, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Langhirano (PR), il rinnovo della concessione n. 17325 del 17.11.2005 rinnovata con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Parma n. 8625 del 14.07.2011 fino al 31.12.2015, per derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite pozzo in Comune di Langhirano (PR), località Cascinapiano, destinata ad uso industriale al servizio di un salumificio nella medesima località per la quantità di 2 l/sec e un consumo annuo pari a 28000 mc;

a) **di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;**

E' fatto quindi obbligo al concessionario, qualora non vi abbia già provveduto, ai sensi dell' **art. 95 del Dlgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata** (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, **nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.**

b) di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato, ai sensi della DGR n 787/2014, fino alla data del 31.12.2025, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al presente provvedimento che viene a costituire parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;

c) di dare atto che secondo quanto previsto dal Dlgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà

secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

d) di fissare in **€ 2071,67** il valore del canone annuo 2017, con onere di pagamento delle eventuali annualità arretrate insolute, dando atto che gli importi delle annualità successive saranno da versare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento, art 8 della LR n. 2/2015;

e) di fissare in **€ 117,67** l'importo da versare ad integrazione del deposito cauzionale già costituito ai sensi dell'art 154 della LR n. 3/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015;

f) di dare atto:

- che ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, gli importi successivi dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, "tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento";

- che "qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente".

- che ARPAE ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22 DLgs n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 48 del RR n. 41/2001;

a) di dare atto, altresì, che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

a) di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale al richiedente.

- di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

-

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del TU di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

DISCIPLINARE D'USO

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla società SIA.MO.CI. SRL, con sede in comune di Dorligo della Valle (TS), via J. Ressel n. 1, Partita IVA 01173340322 - Codice Procedimento PR16A0017.

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 2 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 28000 mc/anno.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso industriale, e può essere utilizzata esclusivamente a servizio di un salumificio

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa consiste in due pozzi, ubicati su terreno di proprietà del concessionario, catastalmente identificato in Comune di Langhirano, Località Cascinapiano:

- coordinate catastali: foglio 24, mappale 46;
- coordinate geografiche U.T.M.* X= 601123 Y= 942533, Pozzo 1;
- coordinate geografiche U.T.M.* X= 601157 Y= 942524, Pozzo 2;
- codice corpo idrico individuato in base al Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 5030ER-AV2-VA, Depositi Vallate Appenniniche Taro-Enza-Trevignano.

Le caratteristiche dei pozzi sono le seguenti:

POZZO 1

- colonna tubolare in ferro. del diametro mm 150.;
- profondità m 14. circa dal piano campagna;
- diametro perforazione mm 200.;
- profondità filtri da m 3. a m 6. dal p.c.;
- elettropompa sommersa avente una portata di litri/sec. 2. e una potenza di Kw 1,5.;

POZZO 2

- colonna tubolare in ferro. del diametro mm 150.;
- profondità m 14. circa dal piano campagna;
- diametro perforazione mm 200.;
- profondità filtri da m 3. a m 6. dal p.c.;
- elettropompa sommersa avente una portata di litri/sec. 2 e una potenza di Kw 1,5;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, **avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del 31.12.2015**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6, del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 – La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

6.2 - La LR n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico, ***“sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare”***;

- che gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico, sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

6.4 - Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.5 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della

comunicazione di rinuncia.

6.6 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

6.7 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 - L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di €. 2071,67 di cui € 1954,00 già corrisposti, con residuo da versare prima del ritiro della presente concessione pari a **€ 117,67**.

7.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 - ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 - Dispositivo di misurazione – questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

E' fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016, qualora il concessionario non vi abbia già provveduto, dell'installazione di idoneo e tarato **DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata** (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, **nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.**

8.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.4 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni

momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

8.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

8.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

8.7 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Ai sensi dell'art. 35, del RR n. 41/2001, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dalle Autorità competenti.

8.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.10 – Rinuncia – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del RR n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.11 – Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del RR n. 41/01, è indirizzata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8.12 - Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del RR n. 41/2001, verranno istruite da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a norma del citato articolo.

ART. 9 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

E' inoltre facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di due annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa.

Il termine di cui alla lettera f) è suscettibile di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere.

Nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Parma, _____

Firmato per accettazione
il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.